

## **QUESITO**

In relazione alla Vostra risposta al chiarimento relativo all'indagine di mercato (Prot. 23435 del 14.05.2018) faccio notare che il DM n. 232/91 da voi citato è la normativa sul calcolo delle parcelle per gli agronomi e forestali.

A me interessava sapere come inquadrare per gli ingegneri la nuova categoria P.02 prevista dall'attuale normativa e se la Vostra stazione appaltante reputava ammissibile una qualche categoria equivalente prevista dalla vecchia normativa per gli ingegneri (legge n.143/1949).

Devo dedurre che gli ingegneri che non hanno lavori recenti certificati con l'attuale categoria P.02 debbono associarsi con un Agronomo / Forestale?

## **RISPOSTA**

Il soggetto carente di uno o più requisiti di carattere speciale necessari per poter partecipare alla gara può partecipare in forma raggruppata, con altro/i soggetto/i in possesso dei requisiti, ricordando che i requisiti (finanziari e tecnici) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, ma che il mandatario deve possederli in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Geom. Pasquale Ticca**